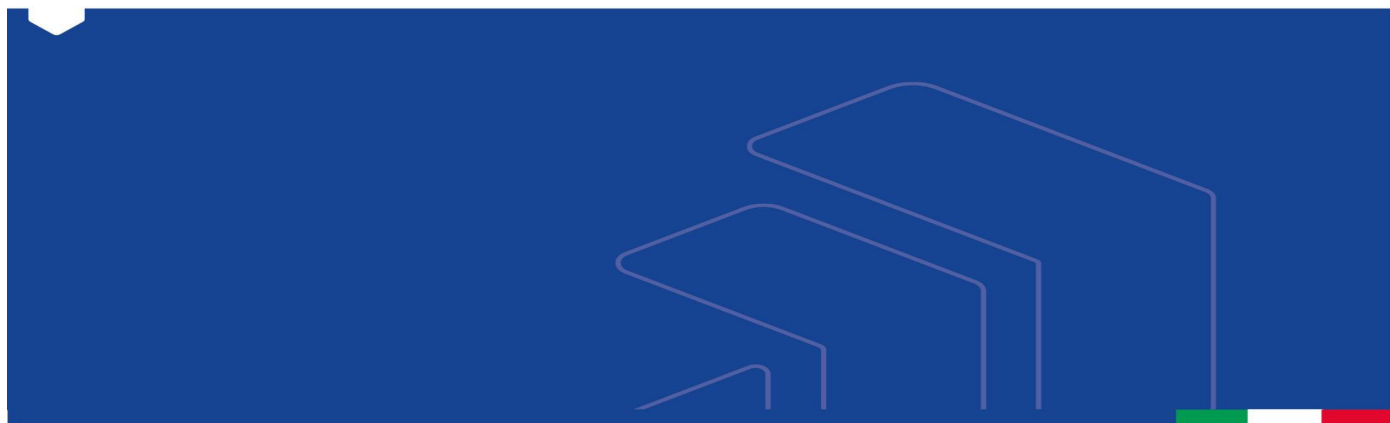




FAQ - Frequently Asked Questions

Avviso rivolto agli Enti del Terzo Settore per l'attuazione dell'Azione AMA MI (Attuazione modelli di intervento per l'inclusione attiva di minori e giovani adulti)

INDICE

Aggiornamento del 4 settembre 2025

Aggiornamento del 9 settembre 2025

Aggiornamento del 26 agosto 2025

Programma Nazionale "Inclusione e lotta alla
povertà 2021-2027"
UNA GIUSTIZIA PIÙ INCLUSIVA
Attuazione Modelli di intervento per l'inclusione
attiva di minori e giovani adulti) (AMA MI)

Avviso rivolto agli Enti del Terzo Settore per l'attuazione dell'Azione AMA MI (Attuazione modelli di intervento per l'inclusione attiva di minori e giovani adulti)

Programma Nazionale "Inclusione e lotta alla povertà 2021-2027"

UNA GIUSTIZIA PIÙ INCLUSIVA

Attuazione Modelli di intervento per l'inclusione attiva di minori e giovani adulti) (AMA MI)

FAQ - Frequently Asked Questions

Aggiornamento del 4 settembre 2025

Rif.	DOMANDA	RISPOSTA
1	<p>1) Nel caso di partecipazione in partnership tra più ETS, tutti i partner devono essere iscritti nell'elenco del Ministero della giustizia (e, <i>conseguentemente, essere comunità educative che accolgono i ragazzi sottoposti a misura penale</i>) o è sufficiente che solo il capofila rispetti tale requisito?</p> <p>2) È possibile costruire partnership con realtà del territorio che si occupano di azioni differenti (per esempio attività formative, inserimento lavorativo, prevenzione all'uso di sostanze, etc.).</p>	<p>1) Se si intende partecipare in forma aggregata è necessario che tutti i componenti della stessa siano iscritti nell'<i>Elenco aperto di strutture residenziali per minorenni e giovani adulti</i> del Ministero della Giustizia.</p> <p>2) Non è possibile a soggetti non iscritti nell'Elenco del Ministero della Giustizia partecipare né in forma singola né in forma associata. Tuttavia, gli ETS accreditati, anche in fase di candidatura, possono attivare reti territoriali e partenariati con enti non iscritti all'Elenco ministeriale di cui sopra (i quali tuttavia non faranno parte del raggruppamento che presenta candidatura).</p> <p>Sono, dunque, ammissibili anche partnership con altri soggetti del territorio (<i>pubblici o privati</i>), purché formalizzate (es. <i>accordi, lettere di intenti, protocolli</i>) e funzionali alla proposta progettuale.</p>
2	Si richiede se è possibile avere l'allegato 3.1 – <i>Modalità di rendicontazione</i> in quanto non presente tra gli allegati dell'Avviso.	<p>L'allegato mancante è stato aggiunto alla pagina dell'Avviso, al seguente link</p> <p>Ministero della giustizia Inclusione socio lavorativa dei soggetti in esecuzione penale - Programma Nazionale Inclusione e lotta alla povertà 2021-2027 - Attuazione modelli di intervento per l'inclusione attiva di minori e giovani adulti (Azione AMA MI)</p>
3	1) In merito al costo orario indicato per i livelli D2 ed E1 si chiede quale calcolo sia stato applicato. Nell'allegato 1 dell'avviso si riporta	1) I costi orari per il Coordinatore e per il Tutor sono stati determinati sulla base del CCNL applicabile (Cooperative del settore socio-sanitario assistenziale-educativo e di inserimento lavorativo) di cui al D.D. n. 30/2024

	<p>24,17€ per il tutor (D2) e 25,79€ per il coordinatore (E1). Nella tabella ministeriale i due livelli hanno retribuzione oraria diversa e nello specifico il D2 viene retribuito 25,78€ e il D3/E1 27,52€. Ad entrambi i livelli non sono applicate indennità.</p> <p>2) Sempre in merito al personale si chiede se debba essere considerato un costo fisso riferito alla tabella ministeriale di cui sopra o se anche questo debba essere rendicontato come costo reale.</p>	<p>della Direzione Generale dei rapporti di lavoro e delle relazioni industriali del MLPS, con i valori indicati come applicabili da ottobre 2025. La modalità di calcolo utilizzata è la seguente:</p> <ul style="list-style-type: none"> per il Coordinatore: costo orario per livello D3/E1= € 25,79 (al netto delle indennità) è determinato dalla <i>somma del Costo lordo annuo/ore mediamente lavorate e IRAP aliquota ordinaria</i>; per il Tutor per l'autonomia: costo orario per livello D2 = € 24,17 (al netto delle indennità) è determinato <i>dalla somma del Costo lordo annuo/ore mediamente lavorate e IRAP aliquota ordinaria</i>. <p>Si conferma che per il conteggio di entrambi i costi orari non sono state prese in considerazione le indennità di turno e professionali.</p> <p>Si precisa, altresì, che gli importi indicati costituiscono il massimale riconosciuto sul progetto; pertanto, qualora l'ETS contrattualizzi del personale con livello superiore o inferiore, il costo rendicontabile deve rimanere entro i rispettivi massimali (<i>Spese di coordinamento: € 2.321,10 - Spese per tutor per l'autonomia: € 13.051,80</i>) indicati nell'Allegato 1 previsti per singolo destinatario.</p> <p>2) Il costo del personale va rendicontato come costo reale, come previsto <i>dall'Allegato 3.1 - Modalità di rendicontazione</i> all'Avviso.</p>
4	<p>1) Sarà vincolante per l'ETS il numero (espresso in fascia) di minori da inserire</p>	<p>1) Il numero di destinatari che viene inserito nella domanda di partecipazione non è vincolante e pertanto potrà variare in sede di</p>

	<p>nel progetto o quel numero potrà variare (in più o in meno) a seconda delle condizioni esistenti?</p> <p>2) Ci sono ETS che sono iscritti nel nostro elenco con l'indicazione di determinate strutture, ma ne gestiscono anche altre nelle quali, in ipotesi di emergenza, vengono collocati minori dell'area penale. Ci confermate che non sarà possibile inserire minori presenti in comunità che non siano esplicitamente iscritte nel nostro elenco?</p>	<p>co-progettazione tenuto conto delle condizioni esistenti. Tale valore, diventa vincolante nel momento in cui si chiude il tavolo di co-progettazione con la stesura del progetto definitivo e la conseguente firma della Convenzione.</p> <p>2) L'Avviso è rivolto agli ETS accreditati nell'Elenco del Ministero della Giustizia in quanto Enti gestori di strutture residenziali per minori e giovani adulti sottoposti a provvedimenti penali. I minori attualmente ospitati in comunità non iscritte possono partecipare al progetto se trasferiti presso strutture iscritte.</p>
5	<p>Con riferimento all'art. 9 dell'Avviso Ama Mi, punto 1, n. criterio 1, n. sub criterio 1.2 "Lavoro di rete", si richiede quali siano i progetti e i servizi, in particolare:</p> <p>1) Riferimenti a progetti/servizi dell'EAP.</p> <p>2) Se si tratta solo di progetti attivi in fase di esecuzione.</p> <p>3) Se può trattarsi di attività del progetto ma rivolto ad altro target.</p> <p>4) Nel caso in cui non siano attività dell'EAP, di che</p>	<p>In riferimento al criterio di valutazione previsto dall'Art. 9 al punto 1.2 "Lavoro in rete" si rappresenta quanto segue:</p> <p>1) Sono valutate le progettualità e i servizi attivi nel territorio "inerenti alle attività del progetto".</p> <p>2) Possono essere inseriti anche progetti conclusi in quanto trattasi di esperienza maturata dell'Ente proponente.</p> <p>3) Non è richiesto che i destinatari dei progetti menzionati siano esclusivamente soggetti sottoposti a misura penale: sono valorizzabili anche iniziative con minori e giovani adulti fragili, purché pertinenti alle finalità del progetto AMA MI.</p> <p>4) Si tratta esclusivamente di attività svolte dall'Ente proponente.</p>

	attività si tratta e di chi devono essere.	
6	<p>In caso di partecipazione a più ambiti territoriali, si chiede quanto segue:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Nel caso di partecipazione in forma associata questa deve essere nella stessa composizione societaria in tutti gli ambiti territoriali di cui si fa domanda? 2) La documentazione va presentata inviando PEC differenti per ogni sezione macroregionale (quindi 2 buste amministrative, 2 buste tecniche etc.) o la domanda si ritiene comunque accettata inviando una sola PEC inserendo tutti gli indirizzi PEC di riferimento? 	<ol style="list-style-type: none"> 1) No, in caso di candidature presentate per più sezioni macroregionali, ogni domanda è indipendente dalle altre. 2) Relativamente al secondo quesito si rimanda a quanto pubblicato in data 26/08/2025 "FAQ relative all'Avviso", sul sito istituzionale del Ministero della Giustizia, al quesito numero 6. <p>Si precisa altresì che per ciascuna sezione macroregionale deve essere inviata apposita domanda indirizzata alla PEC del CGM di competenza così come indicato dall'art.7 comma 1 dell'Avviso.</p>

7	<p>Si chiedono i seguenti chiarimenti:</p> <p>1) Reti territoriali e partenariati: <i>indicare eventuali soggetti pubblici/privati coinvolti, descrivere le sinergie attivate e la loro rilevanza territoriale. Specificare i ruoli, le attività e le connesse spettanze finanziarie previste in capo a ciascun soggetto.</i></p> <p>Nel caso in cui siano previste per il minore attività come Formazione, Tirocini, conseguimento patente, etc. che saranno esternalizzate e a carico della dote personale del minore, i soggetti pubblici/privati che si occuperanno di tali attività, con le relative spettanze finanziarie, vanno indicati in questa sezione?</p> <p>Se sì, vanno allegati preventivamente lettere di intenti?</p> <p>Se no, di che tipo di partnership si tratta?</p> <p>2) La cartella tecnica citata nell'Avviso deve contenere:</p>	<p>1) Reti e partenariati: sì, vanno indicati anche i soggetti che erogano attività a carico della dote. Le lettere di intenti non sono obbligatorie ma sono consigliate. In linea di principio si tratta più di fornitori che di partner strutturali.</p> <p>2) Cartella tecnica: non occorre un file distinto, essendo sufficiente il formulario, <i>Allegato 3 dell'avviso</i>, già predisposto.</p> <p>3) Cartella amministrativa: sì, è sufficiente allegare una visura camerale aggiornata.</p>
---	--	--

	<p>1. l'indicazione dei destinatari coinvolgibili nel progetto (massimo 10) e l'individuazione delle spese preventivate a valere sul coordinamento, sulla singola dote e sulle attività di tutoraggio;</p> <p>2. un cronoprogramma di previsione delle attività del percorso per l'autonomia.</p> <p>Questi due punti sono già contenuti nel formulario di progetto (Allegato 3) al punto N. 5. Sono necessari file diversi da allegare?</p> <p>3) La Cartella Amministrativa citata nell'Avviso deve contenere:</p> <p><i>e. La documentazione comprovante i poteri di rappresentanza del legale rappresentante</i></p> <p>Si chiede se è sufficiente inserire una visura aggiornata dell'ETS proponente.</p>	
8	<p>Si chiede se una Associazione, pur essendo formalmente costituita da due anni e con un anno di iscrizione nell'elenco delle strutture, possa comunque essere considerata ammissibile a</p>	<p>In relazione al primo quesito si rammenta che i requisiti di partecipazione prevedono tre anni di esperienza nella Pubblica Amministrazione; se si è in forma associata il requisito deve essere posseduto dalla Capofila.</p> <p>In relazione al secondo quesito, ove uno dei soggetti sia in possesso di tutti i requisiti previsti</p>

	<p>partecipare, valorizzando l'esperienza e il radicamento trentennale della Fondazione, di cui si è parte integrante.</p> <p>In alternativa, vorremmo comprendere se sia possibile partecipare all'Avviso in forma congiunta, presentandoci insieme ad una comunità della Fondazione con sede nella Regione Lazio, così da integrare la propria realtà territoriale con una struttura storicamente riconosciuta e in possesso dei requisiti richiesti.</p>	<p>dall'Avviso, è possibile che si presenti in forma associata con altre realtà.</p>
9	<p>Si chiede di avere conferma se, tra i soggetti ammissibili alla partecipazione, rientrino anche Enti Ecclesiastici che attualmente non rientrano negli ETS iscritti al RUNTS, ma risultano titolari di convenzioni attive con i Centri per la Giustizia Minorile per l'accoglienza e l'accompagnamento educativo dei minori, e figurano iscritti nell'elenco aperto delle strutture residenziali disponibili all'accoglienza.</p> <p>Tale chiarimento è necessario al fine di verificare la possibilità di presentare regolare candidatura in qualità di</p>	<p>Relativamente al requisito di partecipazione, sulla base del combinato disposto dell'art.4 - comma 1 - Soggetti ammessi e dell'art.6 - comma 2 - Requisiti minimi di partecipazione dell'Avviso, gli Enti Ecclesiastici non iscritti al RUNTS, non possono partecipare a causa della mancanza del requisito di cui all'art. 4 – comma 1 dell'Avviso (salvo si siano conformati all'art. 3 comma 4 Del Codice del Terzo Settore).</p> <p>In caso di partecipazione in forma aggregata costituita o costituenda dovranno essere posseduti da tutti i componenti i requisiti di ordine generale, ivi compresa l'iscrizione al RUNTS.</p>

	soggetto proponente, alla luce della specifica natura giuridica dell'ente.	
10	<p>1) Si consideri il caso di uno stesso gruppo di ETS che si costituisce in forma associata in una data regione, costituito da un soggetto capofila e due in partenariato dei quali ognuno presenti in due diverse sezioni macroregionali. Tale gruppo può presentare domanda di iscrizione all'elenco di ETS per la coprogettazione in entrambi le sezioni macroregionali e quindi a due diversi CGM?</p> <p>2) Se il soggetto capofila e/o uno dei soggetti partner pur essendo tutti iscritti all'elenco ma non ancora ETS, in quanto ente ecclesiastico che sta effettuando la procedura per avviare il ramo ETS, può comunque inviare istanza di partecipazione come capofila o solo come soggetto partner? Si desume infatti che il requisito oggettivo principale sia infatti l'iscrizione all'elenco regionale?</p>	<p>1) Si, sono ammesse candidature per più sezioni macroregionali (massimo 3 CGM) come previsto dall'art. 7 comma 3 dell'Avviso, e ogni domanda è indipendente dalle altre, anche in termini di composizione del raggruppamento tra ETS.</p> <p>2) In caso di partecipazione in forma aggregata, almeno il Capofila deve possedere al momento della candidatura il requisito tecnico-professionale dell'esperienza, almeno triennale, con la Pubblica Amministrazione per attività con minori e giovani adulti sulla base di un provvedimento penale, come previsto all'art. 6, comma 2, lettera b) dell'Avviso.</p>

11	<p>L'Avviso prevede che:</p> <ul style="list-style-type: none"> la Convenzione abbia durata fino al <i>30 giugno 2029</i> (art. 5 dell'Avviso). i tavoli di co-progettazione possano essere attivati fino al <i>30 maggio 2028</i> (art. 10, comma 7). la durata dei percorsi in <i>12 mesi, prorogabili fino a 18</i> (art. 3, comma 2). <p>Al fine di programmare correttamente il numero di beneficiari da indicare nella proposta progettuale, si chiede di chiarire se:</p> <ol style="list-style-type: none"> i percorsi debbano necessariamente concludersi entro il 30 giugno 2029 (con conseguente avvio entro il 2027/inizio 2028, a seconda della proroga); sia consentito l'avvio di percorsi anche successivamente al 30 maggio 2028, purché entro la durata della Convenzione. 	<ol style="list-style-type: none"> Sì, i percorsi devono essere conclusi entro il 30 giugno 2029. I percorsi per l'autonomia possono essere avviati anche dopo il 30 maggio 2028, purché il relativo tavolo di co-progettazione sia attivato entro tale data.
12	<p>Si richiede conferma se al punto 3.3. della scheda progettuale, nella tabella "Numero e Tipologia dei destinatari" e in particolare nella colonna "Tipologia destinatari", sia possibile indicare come abbiamo fatto "Minori e</p>	<p>Si conferma relativamente alla compilazione della tabella di cui al punto 3.3 dell'Allegato 3 "Scheda progettuale" che:</p> <ul style="list-style-type: none"> nella <u>prima colonna</u> va indicata la tipologia del destinatario (minore/giovane adulto); nella <u>seconda colonna</u>, "N. percorsi di Autonomia" deve essere indicato il range

	<p>giovani adulti di sesso maschile” senza indicare per ciascuna delle due categorie il numero dei destinatari presi in carico, considerando che l'identificazione puntuale dei destinatari avverrà in fase di coprogettazione con i CGM.</p>	<p>dei percorsi attivabili (fino a 2 / da 3 a 5 / da 6 a 10). Pertanto, si conferma la correttezza di quanto da indicato.</p>
--	---	---

Avviso rivolto agli Enti del Terzo Settore per l'attuazione dell'Azione AMA MI (Attuazione modelli di intervento per l'inclusione attiva di minori e giovani adulti)

Programma Nazionale "Inclusione e lotta alla povertà 2021-2027"

UNA GIUSTIZIA PIÙ INCLUSIVA

Attuazione Modelli di intervento per l'inclusione attiva di minori e giovani adulti) (AMA MI)

FAQ - Frequently Asked Questions

Aggiornamento del 9 settembre 2025

Rif.	DOMANDA	RISPOSTA
1	<p>In alcuni allegati è riportato il campo CUP, codice però che non si riesce a reperire da nessuna parte.</p> <p>È possibile indicare dove reperirlo?</p>	<p>Si precisa che il CUP (Codice Unico di Progetto) è riportato nella tabella presente nell'Allegato 10 all'Avviso del 4 agosto 2025.</p>
2	<p>L'associazione di riferimento non ha personale dipendente.</p> <p>Il personale è dipendente di una cooperativa sociale, che si occupa anche del versamento dei contributi.</p> <p>L'associazione è iscritta all'Elenco costituito presso il Ministero, mentre la cooperativa no. Pertanto, i quesiti sono i seguenti:</p> <p>1) è possibile partecipare come associazione, e nella sez. a dell'all. 5, indicare "altro - accordo di collaborazione con cooperativa"? O semplicemente è sufficiente barrare "assenza di personale dipendente"?</p> <p>2) Nei prossimi mesi i requisiti relativi al personale potrebbero subire delle modifiche. Se così fosse, sarebbe possibile eventualmente rettificare</p>	<p>1) I requisiti di partecipazione di cui all'art. 4 dell'Avviso prevedono la partecipazione in forma di associazione, purché qualificata come ETS (ai sensi dell'art. 4 del D. Lgs. n. 117/2017) iscritta al RUNTS. Con riferimento al requisito inerente al personale dipendente, nella sez. a) Requisiti di ordine generale dell'Allegato 5 all'Avviso, è possibile selezionare, nel caso di specie, entrambe le voci:</p> <ul style="list-style-type: none"> - <i>assenza di personale dipendente;</i> - <i>altro – specificando che si tratta di un accordo di collaborazione con cooperativa.</i> <p>2) Sì, in caso di modifiche relative al personale, è possibile rettificare la citata informazione prima o in fase di stipula della Convenzione. In aggiunta, si rappresenta che andrà rettificata anche la Dichiarazione sostitutiva (Allegato 5 all'Avviso).</p>

	questa informazione in sede di eventuale firma della Convenzione?	
3	<p>1) Partnership con enti non iscritti all'Elenco del Ministero della Giustizia. Nelle FAQ viene specificato che sono ammissibili partnership con soggetti pubblici o privati non compresi nell'Elenco del Ministero.</p> <p>a. Si chiede conferma se a tali partner possa essere attribuita una quota di budget.</p> <p>b. Si chiede, inoltre, se debbano essere soltanto indicati nella sezione del formulario "3.5. Reti territoriali e partenariati" o se sia richiesta la presentazione di ulteriore documentazione integrativa.</p> <p>2) Esperienze valutabili – FAQ relativa a minori e giovani adulti fragili. Nelle FAQ si legge: "Possono essere inserite progettualità relative a minori e giovani adulti fragili, non sottoposti a misura penale? – Sì. (...) Sono</p>	<p>1a) Sì, è prevista l'esternalizzazione a partner ai quali potrà essere riconosciuta una quota di budget come corrispettivo delle prestazioni svolte.</p> <p>1b) Sì, è sufficiente l'inserimento nella sezione dedicata del formulario "3.5. Reti territoriali e partenariati".</p> <p>2) Relativamente al quesito inerente alle esperienze pregresse del Soggetto Proponente, come indicato nella FAQ citata, è possibile valorizzare iniziative attinenti alla progettualità AMA MI, compilando il paragrafo 2.1. <i>Esperienze realizzate</i> dell'allegato 3 e in aggiunta il paragrafo 2.2. <i>Lavoro di rete</i>.</p> <p>Per quanto concerne le attività da svolgere nell'ambito dell'Azione AMA MI, è possibile inserirle ai paragrafi 3.2. <i>Descrizione delle attività</i> e 3.3. <i>Numero e tipologia dei destinatari</i> dell'allegato 3 all'Avviso.</p>

	<p><i>valorizzabili anche iniziative con minori e giovani adulti fragili, purché pertinenti alle finalità del progetto AMA MI".</i></p> <p>Si chiede di precisare se tale indicazione riguardi le esperienze pregresse del soggetto proponente rilevanti ai fini dei requisiti/criteri di valutazione, oppure anche le attività previste dalla presente proposta progettuale.</p>	
4	<p>In merito alla costruzione del cronoprogramma e del budget si chiede se il progetto va costruito sui 4 anni, durata dell'avviso, oppure sui 12 mesi prorogabili a 18 mesi come da scheda cronoprogramma/budget (all.3 scheda tecnica Progettuale).</p>	<p>I progetti individuali si fondano su ciascun percorso per l'autonomia della durata massima di 12 mesi (prorogabili fino a 18 mesi). Il cronoprogramma e il budget della scheda progettuale si riferiscono al numero complessivo di destinatari e alle tipologie di percorsi proposti dall'ETS in fase di candidatura, nel corso dei 4 anni previsti dall'Azione.</p>
5	<p>Per "percorso attivato" si intende il numero di doti attivate o il numero di azioni da poter intraprendere con ogni dote attivata?</p>	<p>Con riferimento ai Percorsi per l'autonomia, l'espressione "percorsi attivabili" si riferisce al numero di destinatari da coinvolgere, tenuto conto che ciascun Percorso per l'autonomia potrà essere sostenuto da una Dote per l'autonomia.</p> <p>Tale Dote, come indicato nell'Allegato 1 dell'Avviso (Scheda delle attività e Spese ammissibili), consiste in un plafond di risorse da utilizzare in favore del singolo destinatario a copertura di diverse tipologie di spesa, meglio precisate nel citato Allegato.</p>

6	<p>Si consideri il caso di un Ente Religioso non iscritto al RUNTS ma facente parte dell'Elenco Aperto di cui al Ministero della Giustizia, il quale risulta socio storico di un'Associazione iscritta al RUNTS ma non all'Elenco Aperto, in quanto non opera direttamente con l'utenza ma si occupa di altre progettualità nel campo sociale.</p> <p>È possibile la partecipazione dei due enti, già legati da vincolo di associazione, che in questa veste potrebbero possedere entrambi i requisiti?</p>	<p>In ordine ai requisiti di partecipazione, non è possibile la partecipazione dei due enti. Per le motivazioni, si rinvia alla risposta alla Domanda n. 9 delle FAQ pubblicate in data 4 settembre 2025, come di seguito riportato:</p> <p><i>“Relativamente al requisito di partecipazione, sulla base del combinato disposto dell'art.4 - comma 1 - Soggetti ammessi e dell'art.6 - comma 2 - Requisiti minimi di partecipazione dell'Avviso, gli Enti Ecclesiastici non iscritti al RUNTS, non possono partecipare a causa della mancanza del requisito di cui all'art. 4 – comma 1 dell'Avviso (salvo si siano conformati all'art. 3 comma 4 Del Codice del Terzo Settore). In caso di partecipazione in forma aggregata costituita o costituenda dovranno essere posseduti da tutti i componenti i requisiti di ordine generale, ivi compresa l'iscrizione al RUNTS”.</i></p>
---	---	---

Avviso rivolto agli Enti del Terzo Settore per l'attuazione dell'Azione AMA MI (Attuazione modelli di intervento per l'inclusione attiva di minori e giovani adulti)

Programma Nazionale "Inclusione e lotta alla povertà 2021-2027"

UNA GIUSTIZIA PIÙ INCLUSIVA

Attuazione Modelli di intervento per l'inclusione attiva di minori e giovani adulti (AMA MI)

FAQ - Frequently Asked Questions

Aggiornamento del 26 agosto 2025

Rif.	DOMANDA	RISPOSTA
1	<p>Art.4 – Soggetti ammessi – comma 1 (“Sono ammessi a partecipare (...) gli ETS (...) già accreditati ed iscritti, alla data di pubblicazione del presente avviso, nell'Elenco di cui (...)”</p> <p>+ Art.6 – Requisiti minimi di partecipazione - comma 2 (“Al fine di (...) presentare validamente la propria candidatura, gli ETS devono possedere (...) i requisiti di seguito indicati (...) alla data di presentazione della candidatura: a) Requisiti di ordine generale: i) Iscrizione nell'elenco di cui al Ministero della Giustizia (...)”).</p> <p>Emerge una contraddizione tra le due formulazioni: l'iscrizione nell'Elenco quale requisito per la partecipazione è da considerarsi al momento della pubblicazione dell'Avviso o della presentazione della candidatura. Questa seconda opzione faciliterebbe la partecipazione di soggetti con i quali è comunque attiva una comprovata collaborazione.</p>	<p>Secondo quanto previsto dal combinato disposto dell'Art.4 – Soggetti ammessi – comma 1 (“Sono ammessi a partecipare (...) gli ETS (...) già accreditati ed iscritti, alla data di pubblicazione del presente avviso, nell'Elenco di cui (...)” e dell' Art.6 – Requisiti minimi di partecipazione - comma 2 (“Al fine di (...) presentare validamente la propria candidatura, gli ETS devono possedere (...) i requisiti di seguito indicati (...) alla data di presentazione della candidatura: a) Requisiti di ordine generale: i) Iscrizione nell'elenco di cui al Ministero della Giustizia (...)” si evince che gli ETS – in qualità di soggetti ammessi a presentare la propria candidatura devono essere accreditati ed iscritti nell'Elenco di cui al Ministero della Giustizia istituito con Avviso pubblico del 29 dicembre 2017 e aggiornato con Avviso pubblico del 1° luglio 2024, <u>al momento della presentazione della candidatura</u>.</p>
2	<p>Art.6 – Requisiti minimi di partecipazione</p> <p>Il comma 2, punto b) /i parla, per gli ETS, di “Specifica esperienza almeno triennale con la Pubblica</p>	<p>Si sottolinea che l'Art.6 – Requisiti minimi di partecipazione. Il comma 2, punto b)/i prevede, per gli ETS “<i>Specifica esperienza almeno triennale) /on la Pubblica Amministrazione di attività nel settore dei minori (...) sottoposti, sulla base di un Provvedimento dell'Autorità giudiziaria minorile,</i></p>

	<p>Amministrazione di attività nel settore dei minori (...) sottoposti, sulla base di un Provvedimento dell'Autorità giudiziaria minorile, all'esecuzione di misure penali".</p> <p>È un requisito da rispettare rigidamente? A livello operativo porta alcune criticità: esistono ETS che operano da tempo nell'accoglienza ma collaborano da meno di tre anni con il nostro Dipartimento, e che sarebbe davvero un peccato escludere.</p>	<p><u>all'esecuzione di misure penali"</u>; <u>trattasi, quindi, di un requisito minimo di partecipazione e pertanto fondamentale</u>. Tale esperienza triennale deve essere stata svolta con la Pubblica Amministrazione nel settore dei minori e giovani adulti, pena l'inammissibilità (Art.8 punto 1 lettera b).</p> <p>Il requisito parla di esperienza "con la Pubblica Amministrazione", non necessariamente solo con il Dipartimento per la Giustizia Minorile. Pertanto, a titolo esemplificativo e non esaustivo le collaborazioni con altri enti pubblici possono riguardare attività degli ETS con (Comuni, ASL, Regioni, Tribunali per i Minorenni)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Convenzioni con altri Ministeri • Progetti finanziati da fondi pubblici europei o nazionali • Accreditalenti presso altre amministrazioni pubbliche per servizi ai minori <p>2. Valutazione del "settore dei minori sottoposti a misure penali": L'esperienza può essere considerata valida a titolo esemplificativo e non esaustivo anche se riferita a:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Minori in situazioni di disagio sociale seguiti da tribunali civili • Progetti di prevenzione del disagio giovanile con enti pubblici • Servizi residenziali per minori fuori famiglia con finanziamento pubblico
3	<p>Con riferimento alla manifestazione di interesse di cui all'oggetto, si chiede se vi possano partecipare, oltre che gli ETS di cui all'art. 4 del D. Lgs. n. 117/2017, anche le ONLUS, così</p>	<p>Le ONLUS possono partecipare nei limiti di quanto statuito dalla sentenza citata, <u>purché iscritte e accreditate nell'elenco del ministero Giustizia citato nell'Avviso</u>.</p> <p>L'iscrizione all'elenco è requisito di partecipazione.</p>

	come recentemente previsto dalla sentenza del TAR Lombardia nr. 2533/2024.	N.b Si vedano in tal senso la nota del Ministero del Lavoro del 29.12.2021, che riconosce agli enti iscritti all'anagrafe delle Onlus la qualifica di Ets durante il periodo transitorio. Si precisa che le Onlus pur non avendo ancora un preciso obbligo di iscrizione al RUNTS, trova applicazione il regime transitorio dell'art. 101 del Cts.
4	<p>Come è possibile verificare la possibilità, per un ETS, di partecipare al bando di cui sopra prima di presentare eventualmente la nostra proposta progettuale.</p> <p>Quale link consultare per verificare i requisiti?</p>	<p>Ai sensi dell'Art. 4 dell'Avviso, per partecipare è necessario che gli ETS siano accreditati ed iscritti all'Elenco del Ministero della Giustizia istituito con Avviso pubblico del 29 dicembre 2017 e aggiornato con Avviso pubblico del 1° luglio 2024; conseguentemente, è necessario verificare in primo luogo il possesso dei requisiti previsti per l'iscrizione a quell'Elenco nonché l'avvenuta iscrizione.</p> <p>Per verificare i requisiti potete consultare i seguenti link:</p> <p>https://www.giustizia.it/giustizia/en/mg_1_25_3.page?previousPage=mg_1_25_2</p> <p>Ministero della giustizia Costituzione di un elenco aperto di strutture residenziali e/o semiresidenziali disponibili all'accoglienza di minorenni e giovani adulti sottoposti a provvedimento penale dell'Autorità giudiziaria minorile - Dipartimento per la Giustizia Minorile e di Comunità - ROMA - Avviso manifestazione di interesse - 1 luglio 2024</p>
5	<p><u><i>Requisito di iscrizione nell'Elenco delle comunità valido per l'ammissione della domanda e quale requisito minimo di partecipazione, di cui agli articoli 4 e 6 dell'avviso.</i></u></p> <p>Art. 4 - Soggetti ammessi: <i>Sono ammessi a partecipare alla presente procedura di co-progettazione gli Enti del Terzo Settore (ETS), di cui all'art. 4 del D. Lgs. n. 117/2017, in forma singola o in forma associata, costituita o costituenda, già accreditati ed</i></p>	<p>Si precisa che ai fini della partecipazione all'Avviso in oggetto, l'ETS deve essere iscritto all' Elenco del Ministero della Giustizia di cui all'Avviso <u>alla data di presentazione della candidatura.</u></p> <p>Di seguito si riepilogano i requisiti</p> <p>Requisito di iscrizione (Art. 4, comma 1):</p> <p>Requisito obbligatorio per l'ammissione:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Iscrizione nell'Elenco di cui al Ministero della Giustizia istituito con: <ul style="list-style-type: none"> ○ Avviso pubblico del 29 dicembre 2017 ○ Aggiornato con Avviso pubblico del 1° luglio 2024

<p><i>iscritti, alla data di pubblicazione del presente avviso, nell'Elenco di cui al Ministero della Giustizia istituito con Avviso pubblico del 29 dicembre 2017 e aggiornato con Avviso pubblico del 1° luglio 2024.</i></p> <p>Art. 6 - Requisiti minimi di partecipazione</p> <p><i>Al fine di manifestare il proprio interesse a co-progettare con il CGM e presentare validamente la propria candidatura, gli ETS devono possedere, a pena di inammissibilità, i requisiti di seguito indicati, nel rispetto dei principi di proporzionalità e di ragionevolezza, maturati alla data di presentazione della candidatura:</i></p> <p>Requisiti di ordine generale:</p> <p><i>Iscrizione nell'Elenco di cui al Ministero della Giustizia istituito con Avviso pubblico del 29 dicembre 2017 e aggiornato con Avviso pubblico del 1° luglio 2024, ex art. 4 del D. Lgs. n. 117/2017;</i></p> <p><i>Al fine di evitare difformità applicative, si chiede se l'ETS debba essere iscritto nel suddetto elenco precedentemente al 04/08/2025, data di effettiva pubblicazione dell'avviso di cui trattasi, ovvero alla data di presentazione della candidatura, che deve necessariamente avvenire nel periodo di pubblicazione</i></p>	<ul style="list-style-type: none"> • L'iscrizione deve essere posseduta dall'ETS e già effettuata alla data di presentazione della candidatura. • Gli ETS devono essere definiti secondo l'art. 4 del D. Lgs. n. 117/2017 <p>Il link di riferimento dell'Elenco è: https://www.giustizia.it/giustizia/en/mg_1_25_3.page?previousPage=mg_1_25_2</p> <p>Requisiti minimi di partecipazione (Art. 6, comma 2):</p> <p>a) Requisiti di ordine generale:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Iscrizione nell'Elenco del Ministero della Giustizia (come sopra specificato) 2. Requisiti di idoneità morale e professionale per stipulare Convenzioni con la PA, secondo la disciplina dei contratti pubblici <p>b) Requisiti tecnico-professionali:</p> <p>Esperienza specifica almeno triennale con la Pubblica Amministrazione di attività nel settore:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Minori in età 14-17 anni • Giovani adulti 18-25 anni • Collocati in Comunità • Sottoposti a provvedimento dell'Autorità giudiziaria minorile • Per l'esecuzione di misure penali <p>Specificità per le forme associate:</p> <p>ATI costituite o costituenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Requisiti di ordine generale: devono essere posseduti da tutti i componenti • Requisiti tecnico-professionali: devono essere posseduti dal soggetto Capofila <p>Modalità di attestazione:</p> <p>I requisiti devono essere attestati tramite</p>
--	---

	<p>dell'avviso - dal 04/08/2025 al 12/09/2025.</p>	<p>Dichiarazione sostitutiva (Allegato 5) ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, sottoscritta digitalmente.</p> <p>Controlli e verifiche:</p> <p>Ogni CGM verificherà il possesso dei requisiti, con possibilità di attivare il soccorso istruttorio in caso di difetti non essenziali.</p> <p>NB Il requisito dell'iscrizione nell'Elenco del Ministero della Giustizia rappresenta una condizione assoluta di partecipazione degli ETS che devono essere accreditati presso il Ministero in questo specifico elenco.</p>
6	<p><u>Presentazione domande in più ambiti territoriali</u></p> <p>Art. 7 - punto 3: <i>"Gli ETS in forma singola ed associata possono presentare domanda di partecipazione per massimo 3 ambiti territoriali individuati dai CGM presenti nell'Allegato 2 Domanda di partecipazione del presente avviso ed indicare le eventuali altre candidature presso più CGM":</i></p> <p>Si chiede cosa si intenda con ambiti territoriali individuati dai CGM e come gli ETS possano indicare nella domanda di partecipazione le eventuali 3 scelte.</p> <p>Si chiede altresì se tale possibilità presupponga che gli ETS abbiano una comunità, iscritta nell'elenco, nel territorio di pertinenza del CGM per cui hanno manifestato preferenza.</p> <p>In caso contrario, posto che si auspica che l'ETS che cura l'intervento di cui al progetto AMAMI (frutto della coprogettazione del</p>	<p>Si precisa che gli ambiti territoriali sono le <u>Macroaree Regionali</u> per il quale il CGM è competente. L'ETS, dovrà pertanto indicare, all'interno dell'Allegato 2 "Domanda di partecipazione" per quale CGM intende candidarsi, fino ad un massimo di 3.</p>

	CGM) gestisca la comunità in cui è inserito il ragazzo, non è chiaro come possano configurarsi interventi integrativi con la comunità locale che ospita il giovane.	
7	<p>Vorremmo portare sul tavolo della co-progettazione un progetto che prevede azioni mirate ad anticipare l'uscita dalle nostre comunità, per favorire un positivo rientro a casa o per anticipare e sperimentare la piena autonomia abitativa, con il supporto dei Tutor.</p> <p>Stante l'Avviso prevede costi legati a una fase in cui il/la giovane non è più in comunità, si suppone che possano essere contemplati anche i costi del personale (Tutor Autonomia) che seguirà i giovani in questa fase post comunitaria.</p> <p>Si chiede conferma della possibilità di prevedere interventi educativi (Tutor Autonomia) per seguire ragazzi che escono dalle nostre comunità per completare la misura penale minorile in contesti più adatti a sviluppare autonomia (rientro in famiglia o alloggio personale), ma che necessitano di un opportuno intervento educativo per poter effettivamente risultare tali.</p> <p>Si chiede pertanto la possibilità di esporre i costi (di dote e di personale) corrispondenti.</p>	<p>Relativamente al vostro quesito si precisa che i costi (di dote e personale) sostenuti sono ammissibili se spesi per attività rivolte ai Destinatari. Nel caso dell'Azione 3 AMA MI, i soggetti destinatari sono i giovani minori tra i 14 e i 17 anni e i giovani adulti tra i 18 e i 25 collocati in Comunità sulla base di un provvedimento dell'Autorità giudiziaria minorile per l'esecuzione di misure cautelari, messa alla prova e misure di comunità in fase di uscita dal circuito penale.</p> <p>Ne consegue che tali destinatari possono essere collocati anche fuori dalle comunità, purché ancora soggetti di un provvedimento dell'Autorità giudiziaria minorile per l'esecuzione di misure penali.</p>
8	In merito alla manifestazione in oggetto, si chiedono i seguenti	Si fornisce riscontro a quanto da Voi richiesto:

<p>chiarimenti:</p> <p>1) Esiste un formato editabile dell'Allegato 3 - Scheda Progettuale AMA MI, al fine di poter inserire le informazioni richieste?</p> <p>2) Allegato 3 Scheda Progettuale, per "Max 1 cartella" si intende una cartella editoriale standard quindi un testo da 1800 caratteri spazi inclusi?</p> <p>3) Tra i documenti da allegare alla proposta progettuale, cosa si intende per</p> <p><i>"Indicazione dell'iscrizione nell'Elenco di cui al Ministero della Giustizia, istituito con Avviso pubblico del 29 dicembre 2017 e aggiornato con Avviso pubblico del 1° luglio 2024, come definiti dall'art. 4 del D. Lgs. n. 117/2017."</i></p> <p>4) Allegato 1 – Scheda delle attività e ammissibilità delle spese:</p> <p>nel caso di attivazione di Borse Lavoro e/o Tirocini, ovvero nel caso i cui un minore viene inserito per un periodo presso un'azienda terza, come viene gestita l'iniziativa a livello amministrativo? Chi assume il minore?</p> <p>Questa attività può essere gestita dall'EAP o deve essere esternalizzata?</p> <p>5) La figura del TUTOR può essere intesa come educatore appartenente all'organico del personale interno alla comunità?</p>	<p>1) Sì, esiste un formato editabile dell'Allegato 3, che sarà pubblicato in aggiunta al resto della documentazione disponibile sulla pagina del Ministero della Giustizia.</p> <p>2) Sì, si intende una cartella editoriale standard e quindi un testo da 1800 caratteri, spazi inclusi.</p> <p>3) Si richiede di produrre un documento attestante l'iscrizione nell'elenco di cui al Ministero della Giustizia istituito con Avviso pubblico del 29 dicembre 2017 e aggiornato con Avviso pubblico del 1° luglio 2024, come definiti dall'art. 4 del D. Lgs. n. 117/2017. È sufficiente la stampa dell'elenco Regionale dove appare il nominativo dell'ETS che presenta la domanda.</p> <p>4) Nel caso di attivazione di Borse Lavoro e/o Tirocini, tale l'attività può essere gestita sia dall'EAP o eventualmente esternalizzata. Dal punto di vista amministrativo, in termini di assunzione, dipende dalla tipologia di percorso che si intende attivare e con quale modalità. I limiti relativamente alle spese ammissibili sono quelli previsti dalle normative principali dell'Unione europea e dalla legislazione nazionale pertinente, che delineano le condizioni per il sostegno delle operazioni finanziate dai Fondi.</p> <p>5) Sì, il Tutor può essere una risorsa dell'organico del personale interno dell'ETS. Si segnala, tuttavia, di prestare attenzione in quanto il Tutor per l'autonomia ha compiti diversi dall'educatore. Si rimanda a quanto descritto nell'Allegato 1, paragrafo 3.1.</p>
--	--

9	<p>In merito al bando AMA MI, si chiede quanto di seguito specificato:</p> <p>1) in caso di promessa di costituirsi in ATI tra più ETS iscritti all'elenco, il numero massimo di 10 beneficiari di doti viene moltiplicato per il numero dei componenti dell'ATI oppure si considera l'ATI come soggetto unico, quindi un massimo di 10 per tutto l'ATI?</p> <p>2)gli Enti dovranno raggiungere necessariamente il numero massimo di doti che si sono impegnati a gestire durante la presentazione del Progetto?</p> <p>3)per quanto concerne la modalità di valutazione di assegnazione delle doti ai beneficiari, l'individuazione dei soggetti ai quali attribuire le doti sarà frutto di condivisione anche con gli ETS gestori delle stesse?</p> <p>4)gli ETS saranno chiamati a gestire doti attribuite esclusivamente a minori accolti presso le proprie strutture, o potrebbe venire richiesto di gestire doti attribuite a minori accolti presso altre strutture?</p>	<p>Relativamente al vostro quesito si rappresenta quanto segue:</p> <p>1) Numero massimo beneficiari per ATI: Secondo l'art. 5, comma 3 dell'avviso: "Le attività e gli interventi da svolgersi si distribuiranno nell'arco della durata della Convenzione. Le attività disciplinate dalla presente Convenzione saranno destinate a un numero di destinatari variabile da un minimo di 1 a un massimo di 10."</p> <p>Il limite di 10 beneficiari si riferisce alla singola Convenzione, non al singolo ETS. Quindi, in caso di ATI, il numero massimo di 10 doti si applica all'ATI come soggetto unico per ogni convenzione stipulata.</p> <p>2) Obbligo di raggiungere il numero massimo: L'avviso non prevede l'obbligo di raggiungere necessariamente il numero massimo di doti dichiarato. L'art. 3, comma 7 stabilisce che "In caso di irregolarità, di evidente scostamento dagli obiettivi assegnati o di sopravvenute esigenze di interesse generale, compresa la mancata disponibilità delle risorse, l'Amministrazione può unilateralmente modificare o interrompere l'attuazione del progetto", ma non specifica penalità per il mancato raggiungimento del numero dichiarato.</p> <p>3) Modalità di assegnazione doti: L'art. 9, comma 4 stabilisce che i CGM attiveranno i tavoli di co-progettazione "sulla base dei seguenti criteri:</p> <ul style="list-style-type: none"> • disponibilità ad ospitare il minore in struttura residenziale e/o sua permanenza già presso la struttura accreditata dell'ETS; • valutazione dell'ETS ritenuto più idoneo, in termini di esperienza e servizi offerti, per le esigenze dei destinatari coinvolti." <p>Gli ETS partecipano quindi al processo decisionale con il CGM attraverso la co-progettazione, ma la selezione finale spetta al CGM.</p>
---	--	---

		<p>4) Gestione doti di minori presso altre strutture: Risposta specifica al quesito n. 4: Dall'analisi dell'avviso emerge che gli ETS non sono limitati a gestire doti esclusivamente per minori delle proprie strutture. L'art. 9, comma 4 indica che uno dei criteri per l'attivazione dei tavoli di co-progettazione è la "disponibilità ad ospitare il minore in struttura residenziale e/o sua permanenza già presso la struttura accreditata dell'ETS".</p> <p>La congiunzione "e/o" chiarisce che:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Gli ETS possono gestire doti per minori già presso le loro strutture • Gli ETS possono anche rendersi disponibili ad accogliere minori presso le proprie strutture • Non è escluso che possano gestire doti per minori collocati presso altre strutture, purché abbiano i requisiti e le competenze necessarie <p>Inoltre, l'art. 1, comma 2 specifica che gli interventi sono rivolti a "minori tra i 14 e i 17 anni e i giovani adulti tra i 18 e i 25 collocati in comunità sulla base di un provvedimento dell'Autorità giudiziaria minorile", senza limitare la gestione delle doti solo agli ETS che ospitano direttamente i minori nelle proprie strutture.</p>
10	<p>In relazione all'Avviso pubblico si chiedono i seguenti chiarimenti:</p> <p>1) Ogni ETS vincitore e inserito nell'elenco sarà protagonista di un solo Tavolo di co-progettazione con il CGM di riferimento? Il fatto che il Tavolo riguardi un singolo minore oppure più destinatari dipenderà quindi dalla sola disponibilità/proposta avanzata a monte dall'Ente? Oppure è</p>	<p>Si riscontra di seguito a quanto richiesto:</p> <p>1) Il tavolo di co-progettazione con l'ETS può comprendere fino ad un massimo di 10 destinatari purché i fabbisogni dei destinatari siano tra loro accorpabili o comunque congruenti. Possono essere attivati, più tavoli con lo stesso ETS, al variare dei fabbisogni dei destinatari. Tali tavoli di coprogettazione possono essere attivati durante l'intero progetto.</p> <p>2) Il progetto d'intervento da elaborare al tavolo di co-progettazione dovrà essere specifico e dovrà dettagliare tutte le attività previste per i singoli desti-</p>

	<p>pensabile siano attivati più Tavoli con lo stesso ETS se i bisogni dei minori accolti dallo stesso Ente siano diversi (come pare di intuire dall'art.10.7) oppure se emergessero nuovi destinatari durante l'esecuzione del progetto?</p> <p>2) La proposta progettuale risultante dal lavoro del Tavolo dovrà essere quindi sintetica ed unica per tutti i potenziali destinatari accolti dall'Ente firmatario o potrà essere articolata per casi specifici, con una relativa corrispondenza di attività e voci di spesa diverse per ogni singolo destinatario? Potrà succedere, infatti, che, all'interno di una comunità che propone l'intervento per p.e. n.2 destinatari che siano già stati individuati, uno abbia bisogno della sola formazione professionale e un altro necessiti invece anche di inserimento abitativo, con conseguenti attività e budget diversi.</p> <p>3) In generale, quindi, sarà il Tavolo di coordinamento il luogo idoneo per definire le azioni per il singolo minore?</p>	<p>naturati con i relativi costi e tempi di attuazione.</p> <p>3) Il documento idoneo per definire le azioni per il singolo minore sarà il "Percorso individualizzato per l'autonomia" compilato in condivisione tra il Tutor e il referente del CGM.</p>
11	<p>Si inoltra la seguente richiesta di chiarimento:</p> <p>Al punto 5 lettera a) comma 3 dell'avviso, si chiede se è previsto un allegato/facsimile per la redazione del Curriculum dell'ETS e se sono previsti dei requisiti specifici da inserire nel</p>	<p>Non è previsto nessun facsimile per la presentazione dei Curriculum dell'ETS ed i requisiti sono quelli previsti dall'Avviso.</p>

	Curriculum.	
12	<p>Si chiedono i seguenti chiarimenti riguardanti l'art. 9 dell'Avviso "<i>Criteri di valutazione e punteggio</i>":</p> <p>1) possono essere considerate valide le esperienze derivanti da contratti e convenzioni con il CGM di Milano?</p> <p>2) le partecipazioni a progetti finanziati (es. L.R. 8/2005, POR FSE 2014–2020), che hanno generato finanziamenti ma non affidamenti/convenzioni, possono essere conteggiate?</p> <p>3) Possono essere inserite progettualità relative a minori e giovani adulti fragili, non sottoposti a misura penale?</p> <p>4) Sono conteggiabili anche partnership con enti non compresi nell'elenco del Ministero della Giustizia?</p>	<p>Si riscontra come di seguito:</p> <p>1) Sì. Gli affidamenti e le convenzioni stipulati con il CGM di Milano rientrano pienamente tra le esperienze ulteriori valutabili ai fini del punteggio aggiuntivo.</p> <p>2) No. Il sub-criterio 1.1 premia esclusivamente esperienze realizzate tramite affidamenti/convenzioni con Pubbliche Amministrazioni. I progetti finanziati senza convenzioni formali non possono attribuire punteggio, anche se possono essere menzionati come esperienze qualificanti nel curriculum dell'ente.</p> <p>3) Sì. Il criterio valuta progettualità e servizi attivi nel territorio "inerenti alle attività del pro-getto". Non è richiesto che i destinatari siano esclusivamente soggetti sottoposti a misura penale: sono valorizzabili anche iniziative con minori e giovani adulti fragili, purché pertinenti alle finalità del progetto AMA MI.</p> <p>4) Sì. Il criterio 2.5 premia la capacità di attivare reti territoriali e partenariati senza limitarne la validità ai soli enti iscritti nell'elenco ministeriale. Sono dunque ammissibili anche partnership con altri soggetti del territorio (pubblici o privati), purché formalizzate (es. accordi, lettere di intenti, protocolli) e funzionali alla proposta progettuale.</p>